MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P2157/4109

Roma, 28 novembre 1996

OGGETTO: Quesito n. 1 : Campo di applicazione del DM 19.08.96 // Quesito n. 2 : Validità della circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.51 // Quesito n. 3: Disposizioni per i locali esistenti.

In riscontro ai quesiti formulati nella nota in premessa, si fa presente quanto segue:

Quesito n. 1

Campo di applicazione del DM 19.08.96

Con l'emanazione del DM 19.08.96 si è inteso aggiornare e riunire in forma organica la previgente normativa tecnica di prevenzione incendi per i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo elencati all'art. 1, comma 1, del decreto medesimo.

Non sono state quindi apportate modifiche né alle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza né alle competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi.

Pertanto gli impianti sportivi ed i locali e le strutture adibite a mostre, fiere, esposizioni, nel rispetto delle specifiche disposizioni vigenti, restano soggetti ai controlli delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, nonché al rilascio del certificato di prevenzione incendi (qualora ricadenti tra le attività di cui al D.M. 16.02.82).

Quesito n. 2

Validità della circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.51

L'art. 7 del D.M. 19.08.96 stabilisce che sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali di cui all'art. 1, comma 1.

Pertanto tutte quelle parti della circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.51, non pertinenti problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, etc…) sono da ritenersi in vigore, fatte salve le modifiche apportate nel tempo da parte delle competenti autorità.

Quesito n. 3

Disposizioni per i locali esistenti

Le disposizioni di cui all'art. 5 del DM 19.08.96 trovano applicazione anche per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento i cui progetti di costruzione, trasformazione, adattamento e ampliamento siano stati esaminati con parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Provinciali di Vigilanza in data antecedente al 12 settembre 1996 (data di entrata in vigore del decreto).

Pertanto ai predetti locali si applica la previgente normativa di prevenzione incendi, fermo restando l'adeguamento degli stessi alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato al decreto 19.08.96.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Il T.U.L.P.S, articolo 80, dispone che l'autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero il Sindaco, non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione Tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio.

Il Regolamento di attuazione del T.U. (art. 141) stabilisce che la Commissione Tecnica competente alla verifica anzidetta è la Commissione di Vigilanza, nominata, annualmente, dal Prefetto competente per ogni Provincia.

Compito precipuo della Commissione è la verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali di pubblico spettacolo.

Al fine di disciplinare la complessa materia il Ministero dell'Interno, ai sensi della L. 1570/41 art. 28 comma a, ha emanato la circolare 15.02.061 n. 16 – Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo.

In materia sintetica può affermarsi che la Circolare 16/51:

a) individua norme di procedura per la costruzione dei locali di pubblico spettacolo e di funzionamento della C.P.V.L.P.S.

b) definisce e classifica i locali di pubblico spettacolo oggetto delle normative;

c) detta norme tecniche generali per la costruzione dei locali sia in materia di solidità che di sicurezza ed igiene.

Di recente alcune norme tecniche, relative agli impianti sportivi, emanate tramite Decreto Ministeriale ai sensi del D.P.R. 577/82, hanno modificato ed aggiornato agli odierni criteri le norme tecniche della Circolare 16/51.

Ancora più di recente, con ulteriore D.M. 19.08.96, è stata approvata la "Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo".

All'articolo 1 vengono elencati i locali in cui trova applicazione la regola tecnica allegata allo stesso D.M.; detto articolo, rispetto all'articolo 17 della Circolare 16/51, riporta un campo di applicazione diverso della medesima Circolare mancando, ad esempio le fiere, le mostre e simili.

Per quanto attiene, inoltre, l'applicabilità della nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività esistenti, il DM citato stabilisce, all'articolo 5, che i locali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto per i quali la C.P.V.L.P.S. ha rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini della agibilità devono essere adeguati alle apposite norme transitorie.

Premesso quanto sopra, si chiede di voler far conoscere:

1. se il campo di applicazione di cui all'articolo 1 del DM 19.08.96 debba ritenersi sostitutivo dell'articolo 17 della Circolare 15.02.55[1] n. 16;
2. se la circolare 16/51 debba ritenersi tuttora valida per quelle parti che disciplinano la sicurezza in generale, le norme d'igienicità e le norme procedurali e comunque le parti contenti regole non chiaramente incluse nel nuovo D.M.
3. Si possono considerare attività preesistenti anche quelle che hanno avuto un parere favorevole su un progetto approvato dalla C.P.V.L.P.S.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Direzione Generale.

[1] Leggasi "15.02.51". N.d.R.